

VIZI E VIRTÙ DELLA SRL UNIPERSONALE: DISCIPLINA E RISCHI NEI CONTRATTI FRA SOCIETÀ E SOCIO



In questo articolo analizziamo la disciplina della srl unipersonale nel nostro ordinamento. Nonostante la diffusione di tale tipo societario anche nella sua forma unipersonale, il nostro legislatore vi dedica poche disposizioni, che sono poi quelle di attuazione della direttiva comunitaria. Nel corso dell'analisi ci soffermeremo sul regime di responsabilità che caratterizza la srl unipersonale, sulla pubblicità che deve essere realizzata presso il Registro delle imprese e sui rapporti contrattuali che possono essere instaurati fra la società unipersonale e il socio unico.

/ Valerio SANGIOVANNI *

Il nostro ordinamento, in attuazione della normativa comunitaria, conosce l'istituto della srl unipersonale. Non è stata facile l'accettazione del modello di società unipersonale nel nostro sistema, da sempre imperniato sulla distinzione fra società (quale contratto, cui devono partecipare per definizione almeno due persone) e impresa (che può esercitarsi anche in forma individuale).¹ Soprattutto è stata a lungo vista con diffidenza la possibilità per la società unipersonale di godere del beneficio

della responsabilità limitata, tradizionalmente riservato alla società pluripersonale.

Con le direttive comunitarie detti timori sono stati progressivamente superati. **La normativa europea di riferimento è la direttiva 2009/102,²** sulle società a responsabilità limitata con un unico socio, che ha abrogato la precedente direttiva 1989/667.³ Il legislatore comunitario prevede che la società può avere un socio unico al momento della costituzione, nonché quando tutte le quote siano

* *Avvocato in Milano – Rechtsanwalt in Francoforte sul Meno – Dottore di ricerca in diritto commerciale*

1 Sulla possibilità di trasformare un'impresa individuale in una società unipersonale cfr. Chiaromanni S. "Trasformazione eterogenea di impresa individuale in società unipersonale", *Studium Iuris*, 2011, p. 1032 e ss.

2 Direttiva 2009/102/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio.

3 Direttiva 1989/667/CE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio. Sulla direttiva del 1989 cfr. Bovesi M. "La dodicesima direttiva CEE sulle società unipersonali a responsabilità limitata e il suo recepimento da parte dell'Italia", *Dir. com. scambi int.*, 1994, p. 477 e ss.; Chiarelli L. "La Dodicesima Direttiva CEE alla luce di alcuni ordinamenti nazionali", *Riv. dir. civ.*, 1992, p. 139 e ss.; Iudica G. "La direttiva CEE sulle società a responsabilità limitata con socio unico", *Riv. società*, 1989, p. 1256 e ss.; Mosco G.D. "La dodicesima direttiva CEE sulle società unipersonali a responsabilità limitata", *Giur. Comm.*, 1991, I, p. 30 e ss.; Scotti Camuzzi S. "Srl con unico socio non responsabile e impresa individuale a responsabilità limitata nella dodicesima Direttiva CEE", *Riv. società*, 1990, p. 500 e ss.

cumulate in capo a un unico socio (art. 2 della direttiva). Inoltre stabilisce che, quando la società diventa unipersonale in seguito al cumulo di tutte le sue quote in capo a un unico socio, un'indicazione in tal senso e l'identità del socio unico devono essere trascritte nel registro (art. 3 della direttiva). Il socio unico esercita i poteri demandati all'assemblea dei soci e le decisioni prese dal socio unico sono iscritte a verbale o redatte per iscritto (art. 4 della direttiva). I contratti stipulati fra il

socio unico e la società che egli rappresenta sono iscritti a verbale o redatti per iscritto (art. 5 della direttiva).

Come si può notare, il diritto comunitario detta solo poche disposizioni sulla srl unipersonale e il nostro legislatore, in attuazione della direttiva, non si è allontanato significativamente da tale impostazione.⁴ **Alla figura della srl unipersonale sono dedicate poche norme del codice civile**; si tratta degli articoli elencati nella seguente tabella riassuntiva.

Art. 2250 comma 4 c.c. (indicazione negli atti e nella corrispondenza)	Prescrive l'obbligo di evidenziare l'unipersonalità negli atti e nella corrispondenza della società.
Art. 2462 comma 2 c.c. (responsabilità)	Definisce il regime di responsabilità del socio unico per le obbligazioni sociali in caso d'insolvenza della società.
Art. 2463 comma 1 c.c. (costituzione)	Prevede la possibilità di costituzione della srl con atto unilaterale.
Art. 2464 comma 7 c.c. (conferimenti)	Impone, se viene meno la pluralità dei soci, di effettuare i versamenti ancora dovuti entro novanta giorni.
Art. 2470 commi 4-7 c.c. (efficacia e pubblicità)	Disciplina il particolare regime pubblicitario nel Registro imprese in caso di unipersonalità.
Art. 2478 comma 3 c.c. (libri sociali obbligatori)	Richiede l'iscrizione nel libro delle decisioni degli amministratori dei contratti fra società unipersonale e socio unico per assicurarne l'opponibilità a terzi.
Art. 2481-bis comma 5 c.c. (aumento di capitale mediante nuovi conferimenti)	Esige, se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, che il conferimento in danaro sia integralmente versato.

Anzitutto va premesso che la legge prevede espressamente che la srl possa essere costituita sia con contratto sia con **atto unilaterale** (art. 2463 comma 1 c.c.).⁵ Si ha atto unilaterale quando la società viene costituita da un unico socio, fattispecie che andiamo ad analizzare nel presente articolo. Nella prassi, talvolta, lo *status* di società unipersonale viene acquisito successivamente alla costituzione, per effetto di vicende societarie che portano la società da una pluralità di soci alla presenza di un socio unico. Le società unipersonali sono piuttosto frequenti nel nostro ordinamento. Esse vengono predilette dal soggetto che vuole svolgere

fin dall'inizio un'attività imprenditoriale in via autonoma con limitazione della responsabilità. Lo strumento della società unipersonale è peraltro talvolta utilizzato anche dall'imprenditore come società *holding* per la detenzione di una pluralità di partecipazioni in società controllate.

La srl unipersonale è una **srl a tutti gli effetti**, con la mera caratteristica di avere un solo socio. Salvo per le poche disposizioni particolari che analizziamo in questo articolo, per il resto alla srl unipersonale **si applicano le medesime disposizioni** relative alla srl pluripersonale. Ne consegue che **il passaggio da srl unipersonale**

4 Fra i lavori monografici che si occupano della srl unipersonale cfr. Chieffi I. "La società unipersonale a responsabilità limitata", Giappichelli, Torino, 1996; Fabiani M. "Società insolvente e responsabilità del socio unico", Giuffrè, Milano, 1999; Rosapepe R. "La società a responsabilità limitata unipersonale", Giuffrè, Milano, 1996; Sirotti Gaudenzi A. "La società unipersonale nel sistema europeo delle imprese", Sistemi Editoriali, Napoli, 2003; Zamperetti G. M. "La società unipersonale a responsabilità limitata: organizzazione interna e procedimenti decisionali", Giuffrè, Milano, 1996.

5 Sulla (im-) possibilità di costituire una srl unipersonale mediante testamento v. Merlo A. "Costituzione di società unipersonale mediante testamento", *Le Società*, 2009, p. 1085 e ss.

a srl pluripersonale (oppure in direzione opposta) non configura un'ipotesi di trasformazione societaria.

I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DEL SOCIO UNICO IN CASO D'INSOLVENZA – ART. 2462 C.C.

Prima di occuparci del regime di responsabilità della srl unipersonale giova brevemente ricordare che **negli atti e nella corrispondenza della srl deve essere indicato se questa ha un unico socio** (art. 2250 comma 4 c.c.). Questa disposizione non è in realtà tipica della srl, in quanto – già dal punto di vista sistematico – è collocata al di fuori della disciplina della srl (artt. 2462-2483 c.c.). La norma si trova invece nel capo che contiene disposizioni generali sulle società (artt. 2247-2250 c.c.) e, oltre che alla srl, si applica anche alla spa. L'indicazione dell'unipersonalità deve essere contenuta negli "atti" e nella "corrispondenza". Per "atti" si intendono principalmente i contratti di cui dovesse essere parte la società. Per "corrispondenza" si intendono tutte le comunicazioni della società con terzi. La disposizione ha lo scopo di rendere edotti i terzi che contrattano con la società della presenza di un unico socio. La funzione della norma è dunque informativa, segnalare i pericoli che derivano dalla presenza di un unico socio, derivanti essenzialmente dalla vicinanza fra il patrimonio sociale e quello personale del quotista, con il rischio che trasferimenti patrimoniali dal primo al secondo possano danneggiare i creditori. Secondo il Comitato Notarile del Triveneto, in caso di srl unipersonale l'indicazione "società unipersonale" oppure "società con unico socio" prescritta dall'art. 2250 c.c. non deve rientrare nella denominazione, ma va semplicemente aggiunta alla denominazione, e pertanto non deve essere modificato lo statuto al riguardo.⁶

Secondo la regola generale, nella srl **per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio** (art. 2462 comma 1 c.c.). Si tratta della norma-cardine in materia di srl, tanto da dare il nome allo stesso tipo societario: il patrimonio della società è distinto e separato dal patrimonio dei soci e solo con il primo si risponde per l'attività societaria. Il regime di responsabilità limitata mira a favorire l'iniziativa imprenditoriale in forma societaria, evitando che gli interessati possano essere frenati dal timore di essere chiamati a rispondere anche con il proprio patrimonio personale dei debiti della società. Il beneficio della responsabilità limitata non è legato al numero di soci né alla percentuale di capitale detenuta: anche in presenza di due soci, la srl risponde solo con il suo patrimonio e il principio rimane fermo anche quando uno dei due soci detiene una porzione minima del capitale.

L'art. 2462 comma 2 c.c. prevede che in caso d'insolvenza della società, **per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta a una sola persona, questa risponda illimitatamente** quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.c., o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prevista dall'art. 2470 c.c. Il comma 2 dell'art. 2462 c.c. si pone come eccezione rispetto alla regola della responsabilità limitata di cui al comma 1. Il legislatore vede con un certo timore la figura del socio unico: il socio unico potrebbe abusare dello strumento societario a danno dei creditori, in particolare trasferendo patrimonio dalla società alla propria persona, al fine di sottrarre la società all'adempimento delle sue obbligazioni. Il sistema legislativo consente sia la costituzione unipersonale sia il mantenimento della unipersonalità con conservazione del regime di responsabilità limitata per tutta la durata della società, a condizione tuttavia che siano rispettati certi adempimenti concernenti i conferimenti e la pubblicità. Con riferimento al primo adempimento, richiesto dalla legge al fine di evitare la responsa-

⁶ Comitato Notarile Triveneto, massima C.A.4 del settembre 2004, in *Banca Dati Eutekne*.

bilità personale del socio unico, **bisogna che i conferimenti siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.c.** L'articolo viene richiamato nella sua interezza e, fra le norme che rilevano nel contesto della srl unipersonale, vanno evidenziate in particolare le seguenti. Per un verso, andrà versato l'intero ammontare dei conferimenti in danaro e l'intero sopraprezzo (art. 2464 comma 4 c.c.); in alternativa occorre la stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione. Per un altro verso, andranno osservate le disposizioni sui conferimenti in natura e di crediti (art. 2464 comma 5 c.c.). Se non sono soddisfatti tali requisiti, finalizzati a garantire la reale e immediata solidità patrimoniale della società in un'ottica di tutela dei creditori, il socio unico risponde con il proprio patrimonio in aggiunta a quello della società.

Con riferimento al secondo adempimento, richiesto dalla legge al fine di evitare la responsabilità personale del socio unico, **devono essere soddisfatti gli obblighi pubblicitari previsti dall'art. 2470 c.c.**, sui quali ci soffermeremo in dettaglio nel prosieguo.

L'art. 2462 comma 2 c.c. **richiede il sussistere di ambedue i requisiti** illustrati (conferimenti integrali e pubblicità presso il Registro imprese) **in via cumulativa**: laddove anche solo uno di essi non fosse soddisfatto, il regime a cui è esposta la srl unipersonale è quello di responsabilità aggiuntiva del socio. Stante la ovvia rischiosità per il socio unico derivante dalla sua responsabilità illimitata in aggiunta a quella limitata della società, è di notevole importanza che il quotista provveda fin da subito a soddisfare gli adempimenti richiesti dalla legge. Il primo adempimento implica peraltro un costo, consistente nella necessità di dover effettuare per intero i conferimenti. Il secondo adempimento è invece privo di costi, consistendo unicamente in una comunicazione al Registro imprese. In definitiva il regime di responsabilità applicabile al socio unico può essere sia quello della responsabilità limitata al patrimonio della società (caso ordinario) sia quello della re-

sponsabilità illimitata anche con il patrimonio personale (caso straordinario), a seconda che siano o meno soddisfatte le condizioni richieste dalla legge.

L'art. 2462 comma 2 c.c. parla di appartenenza dell'intera partecipazione è una sola "persona". Al riguardo è opportuno rilevare che **il beneficio della responsabilità limitata opera indipendentemente dalla natura del socio unico**: di solito si tratta di una persona fisica, ma potrebbe trattarsi anche di una **persona giuridica**.

La persona dell'unico socio potrebbe essere rappresentata anche da una **comunione indivisa sulla quota**, situazione che si verifica quando al socio unico persona fisica subentrano gli eredi. Normalmente si procederà dopo un certo periodo di tempo alla divisione della quota fra gli eredi, ma – nel frattempo – la titolarità della quota rimane in capo agli eredi collettivamente. In questa situazione non dovrebbe venire meno la natura "unipersonale" della società, in quanto gli eredi – fino alla sopravvenuta divisione – sono riuniti nella comunione ereditaria, titolare della quota. In questo senso si è espresso anche il Comitato Notarile del Triveneto, il quale argomenta nel senso che, in virtù dell'art. 2468 comma 5 c.c., nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti sociali non spettano "*uti singuli*" ai comproprietari disgiuntamente fra loro, bensì congiuntamente al "gruppo", che li può esercitare esclusivamente tramite un rappresentante comune.⁷

LA NOZIONE D'INSOLVENZA DELLA SOCIETÀ

L'art. 2462 comma 2 c.c. si riferisce alla "*insolvenza*" della società, quale presupposto che fa scattare la responsabilità illimitata del socio unico in aggiunta alla responsabilità limitata della società. In tal modo il legislatore usa lo stesso termine che viene utilizzato nell'**art.**

7 Comitato Notarile Triveneto, massima I.M.1 del settembre 2010, in *Banca Dati Eutekne*.

5 del RD 267/1942. Come è noto, secondo quest'ultima disposizione, l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito, mentre lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che **il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**. L'insolvenza precede pertanto la dichiarazione di fallimento e ne costituisce il presupposto. Si tratta allora di comprendere se la responsabilità del socio unico scatti in presenza:

1. di meri ritardi nei pagamenti oppure
2. di un inadempimento accertato giudizialmente oppure
3. della dimostrazione che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (secondo la definizione di stato d'insolvenza ex art. 5 del RD 267/1942) oppure
4. addirittura di una vera e propria dichiarazione di fallimento.

Fra queste diverse possibilità pare preferibile quella che, ponendo l'accento anche sul dato letterale, fa scattare la responsabilità del socio unico in presenza di una situazione d'insolvenza, nel senso di un'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni della società. Il fatto che ci siano dei singoli inadempimenti da parte della società non è elemento sufficiente a far scattare la responsabilità del socio unico. **L'inadempimento non è in sé sufficiente** se la società conserva la capacità di far fronte alle proprie obbligazioni. Può difatti esserci una situazione di momentanea illiquidità della srl, in conseguenza della quale i pagamenti non vengono effettuati tempestivamente. Laddove tuttavia la società disponga di un patrimonio sufficiente per assicurare i pagamenti, non può reputarsi realizzata la condizione d'insolvenza.⁸

In questo contesto va sottolineato che l'"insolvenza" della società potrebbe essere relativa a un singolo debito e non a tutti i debiti della medesima. Si immagini il caso che la srl, pur avendo diversi debiti (che paga con ragione-

vole regolarità), non paga uno specifico debito nei confronti di un soggetto. Si supponga altresì che questi esperisca un'azione civile, che porta alla condanna della srl. In fattispecie del genere vi è certamente **un inadempimento**, fra l'altro **accertato e dichiarato dall'autorità giudiziaria**. Ciò nonostante, non dovrebbe ricorrere la fattispecie dell'insolvenza che fa scattare la responsabilità del socio unico in aggiunta a quella della società. Del resto bisogna considerare che se la società onora infine il proprio debito, anche a lunga distanza di tempo da quando è sorto e solo per effetto di una condanna giudiziaria, le esigenze di tutela del creditore vengono soddisfatte.

L'insolvenza è data da un **mancato pagamento** (o, più realisticamente, da una pluralità di mancati pagamenti), a condizione che esso sia **indicativo del fatto che viene meno la capacità della srl di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**. Tale irregolarità si ha quando il patrimonio della società non è sufficientemente capiente rispetto al complesso delle pretese che i terzi fanno valere nei confronti della srl. Accertata tale situazione d'incapacità di pagamento, sussiste una situazione d'insolvenza, che fa scattare la responsabilità del socio unico in aggiunta a quella della società.

Non pare invece necessario, ai fini di affermare la responsabilità del socio unico, **che sia stato dichiarato il fallimento** della srl unipersonale. Certamente la dichiarazione di fallimento, presupponendo l'incapacità del patrimonio della società, mostra che questa si trova in uno stato d'insolvenza al momento della relativa dichiarazione. Detta situazione è sorta tuttavia precedentemente (si tratterà normalmente di mesi, qualche volta anche di anni) e la responsabilità del socio inizia a operare da tale momento precedente. Dal punto di vista pratico spetterà al giudice, avvalendosi se del caso dell'aiuto di un consulente tecnico, accertare a partire da quale momento – precedente alla dichiarazione di fallimento – la società versasse in una situazione d'insolvenza. Con un gioco di parole, si potrebbe affermare

8 Così Restuccia D. "S.r.l. unipersonale: problemi risolti e questioni ancora aperte", *Riv. Not.*, 2011, II, p. 1343 ss.

che la **responsabilità patrimonialmente illimitata del socio unico** è **"limitata nel tempo"**. La legge prevede difatti che la responsabilità illimitata sussiste solo per le obbligazioni sorte nel periodo in cui non sono soddisfatte le condizioni di legge. L'interprete pertanto, lungi dal poter affermare *tout court* la responsabilità del socio unico, deve indagare quale sia il momento in cui è sorta l'obbligazione. Tipicamente le obbligazioni che fanno capo alla società sono assunte nei confronti dei fornitori della società medesima e consistono nel pagamento del prezzo delle forniture. Nel contratto di compravendita l'obbligazione di pagare il prezzo sorge per effetto della conclusione del relativo contratto. Per quanto esposto, il creditore che vuole far valere una pretesa nei confronti della società può aggredire anche il patrimonio del socio unico solo se l'obbligazione che vanta è sorta in un periodo in cui i conferimenti non erano stati interamente effettuati. Un esempio consente di comprendere meglio il principio enunciato dalla legge.

ESEMPIO

Si immagini che una srl venga costituita a gennaio 2014 da due soci, con il versamento solo parziale dei conferimenti, come la legge consente di fare in caso di società pluripersonale. Si supponga altresì che a gennaio 2015 il primo socio ceda al secondo la propria partecipazione, con l'effetto che la società diventa unipersonale (senza però che vengano pagati per intero i conferimenti promessi). Si immagini ancora che a gennaio 2016 entri un nuovo socio, ripristinando così la pluralità dei soci. Nell'esempio fatto, si dovrà distinguere fra tre periodi:

- nel 2014 la srl è pluripersonale e gode del beneficio della responsabilità limitata;
- nel 2015 la srl è unipersonale e non gode del beneficio della responsabilità limitata, non essendo stati effettuati per intero i conferimenti;
- nel 2016 la srl torna a essere pluripersona-

le e gode del beneficio della responsabilità limitata.

La responsabilità del socio unico in aggiunta a quella della srl unipersonale sussiste, nell'esempio fatto, solo nel 2015 e – più precisamente – solo per le obbligazioni sorte nel 2015. Se, invece, l'obbligazione fosse sorta nel 2014, il creditore non potrà far valere la responsabilità del socio unico, anche laddove l'azione in giudizio venisse avviata nel 2015. Invece se l'obbligazione fosse sorta nel 2015, il creditore può continuare a far valere la responsabilità del socio unico (in aggiunta a quella della società) anche nel 2016, nonostante sia stata ripristinata la pluralità di soci.

In altre parole, la responsabilità limitata (al patrimonio della società) oppure illimitata del socio unico (estesa al suo patrimonio personale) è "variabile" in relazione alla soddisfazione o meno dei requisiti di legge e in relazione al momento in cui sorge il diritto del creditore.

L'OBBLIGO ORIGINARIO DI EFFETTUAZIONE DEI CONFERIMENTI – ART. 2464 C.C.

Uno dei principali obblighi di legge che caratterizza il socio unico della srl è quello di effettuare per intero, subito, i conferimenti dovuti, non potendosi avvalere del beneficio del ritardato pagamento parziale dei conferimenti. Nelle srl la regola generale è che alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo⁹ almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero sovrapprezzo (art. 2464 comma 4 c.c.). In questo modo il legislatore viene incontro alle esigenze di pronto avvio dell'attività imprenditoriale, che viene consentita anche con un patrimonio originario inferiore al capitale nominale. I soci, insomma, possono limitarsi a sottoscrivere il ca-

⁹ La materia è stata modificata molto recentemente dalla L. 9.8.2013 n. 99. Prima della recentissima riforma il 25% andava versato presso una banca.

pitale versandone una piccola parte e non sono tenuti a versarlo immediatamente nella sua totalità. La società inizia subito la propria attività, fermo restando l'obbligo di versare successivamente il capitale mancante. Spetterà agli amministratori, quando ne ravviseranno l'esigenza, chiedere ai soci di effettuare il versamento dei centesimi mancanti. La disposizione garantisce una considerevole flessibilità allo strumento societario, ma si rivela problematica in fasi di generalizzata crisi economico-finanziaria come quella che stiamo attraversando, in cui non è raro che gli amministratori non riescano a ottenere dai soci il pagamento di quanto dovuto. Rispetto a questa regola generale, il nostro ordinamento conosce due eccezioni. La **prima, di recentissima introduzione, consente di avere un capitale inferiore a 10.000 euro**. Con la riforma operata dalla L. 9.8.2013 n. 99,¹⁰ è stato introdotto il comma 4 all'art. 2463 c.c., secondo cui l'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro 10.000, pari almeno a un euro. In tal caso, i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.

Inoltre, rispetto alla regola che consente, in una fase iniziale, un versamento anche solo parziale dei conferimenti, **il nostro ordinamento conosce una seconda eccezione per la società unipersonale**. In questo contesto, difatti, si prevede che alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato, nel caso di costituzione unilaterale, l'intero ammontare dei conferimenti.

La **ratio** della disposizione è la **tutela dei creditori rispetto alla posizione di forza del socio unico** che si trova a essere *dominus* sia della società (a maggior ragione quando ne è anche l'unico amministratore, come tende a capitare con frequenza nella prassi) sia – ovviamente – della propria persona fisica. Per capire la sensatezza di una previsione normativa quale quella che si

sta analizzando, si rifletta sul fatto che – se i conferimenti non vengono effettuati subito – la società unipersonale vanta un credito al residuo nei confronti del socio unico. Gli amministratori possono in ogni momento chiedere al socio di effettuare i versamenti dovuti e in caso estremo, se il socio non adempie spontaneamente, la società può agire in giudizio nei suoi confronti. Dal momento tuttavia che la società ha un unico socio, che normalmente ne è anche l'amministratore, il recupero del residuo dovuto sui conferimenti presuppone la cooperazione del medesimo socio unico. Ma questi potrebbe negare alla società il pagamento di quanto dovuto, a detrimento dei creditori sociali. La società (con socio unico) risulta creditrice del socio unico: formalmente i soggetti sono diversi, ma sostanzialmente si tratta della stessa persona, la quale potrebbe negare i pagamenti. È alquanto improbabile che la società, costituita da un unico socio signor Tizio (normalmente contemporaneamente anche unico amministratore), decida di agire in giudizio contro il medesimo signor Tizio. La tutela dei terzi è rafforzata dal fatto che **il notaio è tenuto a verificare**, in caso di costituzione di srl unipersonale, **che i conferimenti in denaro siano integralmente versati**. Diversamente **non può procedere alla costituzione della società**, per mancanza di uno dei presupposti inderogabili fissati dalla legge. Il notaio che dovesse omettere tale controllo e procedere alla costituzione della società si renderebbe responsabile disciplinarmente per il suo operato. La Corte di Cassazione ha stabilito che il notaio che, nella redazione dell'atto di costituzione di una srl unipersonale, contravvenga alla disposizione che prescrive il versamento dell'intero capitale sociale all'atto della costituzione incorre nella responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 28 della legge notarile e ciò anche nell'ipotesi in cui si sia successivamente proceduto alla modifica dell'atto con il versamento integrale del capitale sociale.¹¹

10 La L. 9.8.2013 n. 99 ha convertito, con modificazioni, il DL 28.6.2013 n. 76 ed è stata pubblicata in G.U. 22.8.2013 n. 196.

11 Cass. 12.1.2001 n. 383, *Vita Not.*, 2001, p. 949. La Corte di Cassazione specifica altresì che l'art. 28 della legge notarile – l. n. 89 del 16.2.1913 – configura la responsabilità disciplinare del notaio con riferimento a una condotta sua propria che, una volta realizzata, segna il momento consumativo dell'illecito e sulla quale non possono pertanto spiegare rilevanza retroattiva comportamenti altrui, futuri ed eventuali.

Bisogna allora evidenziare che il caso di srl unipersonale in cui i conferimenti non siano interamente versati deve reputarsi come raro. Difatti esso presuppone non solo un inadempimento del socio, ma anche un comportamento negligente da parte del notaio. In sede di costituzione, il notaio deve verificare il soddisfacimento dei presupposti legali per far nascere una società e fra tali requisiti, nel caso in cui sia un unico socio a rivolgersi al notaio per la costituzione, rientra la verifica del versamento integrale dei conferimenti. Secondo una decisione della Corte di appello di Milano, emessa prima della riforma del 2003, il mancato integrale versamento dei conferimenti nella srl unipersonale determina l'impossibilità d'iscrivere la società nel Registro imprese e, qualora questa sia iscritta, la nullità della medesima.¹² Da questa sentenza si possono ricavare tre principi:

1. il divieto d'iscrivere la società unipersonale nel Registro imprese se i conferimenti non sono stati integralmente effettuati;
2. la nullità della società unipersonale se l'iscrizione avviene ugualmente;
3. la responsabilità del notaio che ha consentito l'iscrizione nonostante non fosse soddisfatto un requisito per l'iscrizione.¹³

Vi è da chiedersi **se una tale conseguenza (nullità della società) sia applicabile anche oggi**, dopo la riforma del 2003. L'esame delle disposizioni di legge conduce a dare una risposta negativa alla questione. L'art. 2463 comma 3 c.c. prevede che si applichino alla srl, fra gli altri, gli artt. 2329 e 2332 c.c. L'art. 2329 c.c. stabilisce che – per procedere alla costituzione della società – è necessario rispettare alcune condizioni, fra cui quella che sia sottoscritto l'intero capitale sociale e che nel caso di costituzione con atto unilaterale sia versato l'intero ammontare dei conferimenti in danaro. Conseguentemente, in assenza di

versamento integrale, non si può procedere alla costituzione di una srl unipersonale. Ne deriva, certamente, la responsabilità del notaio che procede alla costituzione in violazione di detto divieto di legge. Ciò nonostante, non si può arrivare alla automatica conclusione che la società sia nulla, in quanto l'art. 2332 c.c. determina in via tassativa i casi di nullità della società, che si ha solo nel caso di:

1. mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
2. illiceità dell'oggetto sociale;
3. mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società o i conferimenti o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

Come si può notare da questa elencazione, **il mancato versamento integrale dei conferimenti non è previsto espressamente fra i casi che determinano nullità della società.**

Del resto, per questa ipotesi, vi è una **sanzione apposita**, consistente nella **responsabilità del socio unico in aggiunta a quella della società**. Nel sistema previgente la sanzione della nullità si giustificava con il fatto che l'articolo di legge che prevedeva il versamento integrale (si trattava dell'art. 2476 c.c. previgente) indicava che detto versamento doveva essere fatto *"ai sensi dell'art. 2329, n. 2, c.c."*, richiamando così espressamente le regole sui presupposti per la costituzione della società e legittimando la sanzione della nullità. Questa soluzione, essendo venuto meno tale richiamo, non pare oggi corretta.¹⁴

L'OBBLIGO SUCCESSIVO DI EFFETTUAZIONE DEI CONFERIMENTI

La srl può essere costituita come società pluripersonale (fattispecie *standard*) e divenire

¹² App. Milano, 5.2.1999, in *Banca Dati Eutekne e Le Società*, 1999, p. 953 e ss., con nota di Zamperetti G.M.

¹³ La decisione della Corte di appello di Milano è stata confermata da Cass. 12.4.2000, n. 4657, in *Banca Dati Eutekne*.

¹⁴ Per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e di crediti, vi è il rinvio agli artt. 2254 e 2255 c.c. (art. 2464 comma 5 c.c.). In ogni caso le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Queste disposizioni si applicano anche alla srl unipersonale, con l'effetto che – oltre ai conferimenti in danaro – anche quelli in natura o di crediti vanno effettuati immediatamente.

successivamente unipersonale, per effetto di vicende varie che fanno venire meno la pluralità dei soci. Per questa evenienza di passaggio da pluripersonalità a unipersonalità, la legge prevede espressamente che, **se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei 90 giorni** (art. 2464 comma 7 c.c.). Si tratta di una disposizione che va a integrare quelle appena esaminate. L'obbligo di immediato conferimento integrale non sussiste in caso di pluralità di soci;¹⁵ se, tuttavia, tale pluralità viene meno, scatta il meccanismo della responsabilità illimitata in capo all'unico socio della società divenuta unipersonale. Il socio unico che voglia evitare di rispondere illimitatamente deve provvedere, entro un breve termine di 90 giorni, a effettuare i conferimenti mancanti.

La legge non precisa da quando decorra il termine di 90 giorni per l'effettuazione integrale dei conferimenti. Volendo limitare l'analisi al caso più semplice (cessione della partecipazione fra vivi), la pluralità dei soci viene meno con l'acquisto da parte del primo socio delle quote del secondo. Vi sarà pertanto un apposito contratto di compravendita di quote, che produce l'effetto – fra le parti – di ridurre da due a uno il numero dei soci.¹⁶

Al riguardo è sostenibile la tesi che l'obbligo di effettuazione dei conferimenti decorra dalla data della cessione della quota fra le parti, indipendentemente da qualsiasi successivo adempimento pubblicitario richiesto dalla legge.¹⁷ Si tratta della prospettiva più garantista per i creditori, in quanto consente l'effettuazione integrale dei conferimenti da parte del socio unico nel più breve termine possibile.

Tuttavia la cessione delle quote fra il socio

cedente e il socio acquirente non è di per sé produttiva di effetti nei confronti della società, stabilendo espressamente la legge che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il Registro imprese (art. 2470 comma 1 c.c.). **Si può pertanto sostenere che il termine di 90 giorni** entro cui provvedere ai conferimenti integrali **debba decorrere** (non tanto dalla cessione delle quote fra le parti, ma) **dal successivo adempimento pubblicitario presso il Registro imprese**.¹⁸ Vero è, da un lato, che siffatta interpretazione sposta in avanti il termine per l'effettuazione dei conferimenti e riduce dunque la tutela dei creditori. Tuttavia la seconda tesi illustrata va letta in collegamento con la disposizione che obbliga il notaio autenticante a depositare entro un breve termine di 30 giorni l'atto di trasferimento (art. 2470 comma 2 c.c.). In altre parole, il termine per l'effettuazione dei conferimenti integrali non può essere rinviato più di tanto.

Il socio della srl rimasto unico socio non è peraltro obbligato a effettuare integralmente i conferimenti, anche perché potrebbe non avere le risorse sufficienti per la loro immediata effettuazione. Laddove voglia evitare la responsabilità illimitata, deve allora cercare un secondo socio cui cedere una parte della partecipazione, ripristinando la pluralità. Considerando che la legge non vieta di cedere anche una quota minima del capitale, l'obbligo di effettuazione dei conferimenti può essere "aggirato" cedendo, si immagini, anche solo l'1% del capitale: la mera presenza di una pluralità di soci esclude la responsabilità illimitata. Un esempio numerico consente di comprendere meglio le fattispecie

15 Salvo il citato caso previsto dal nuovo comma 4 dell'art. 2463 c.c.

16 Sui contratti di compravendita di quote cfr. Angeloni F. "Cessione di quote di S.r.l. e ruolo del commercialista nella formazione del documento informatico", *Contratti*, 2010, p. 931 e ss.; Carbone C. "Circolazione di quote sociali, clausola compromissoria e violazione della clausola di prelazione", *Le Società*, 2009, p. 1406 e ss.; D'Auria M. "Questioni in tema di cessione di quote sociali e di interpretazione del contratto", *Giur. It.*, 2011, p. 2301 e ss.; Salafia V. "La cessione di quote del capitale della s.r.l.", *Le Società*, 2012, p. 775 e ss.; Sangiovanni V. "Compravendita di partecipazione sociale e garanzie del venditore", *Notariato*, 2012, p. 203 e ss.

17 La tesi è stata affermata in passato in particolare da Campobasso G. F. "La responsabilità del socio nella s.r.l. unipersonale", *Giur. Comm.*, 1994, I, p. 233.

18 Questa tesi è sostenuta in particolare da Zanarone G., *sub art. 2464*, in "Della società a responsabilità limitata", Giuffrè, Milano, 2010, p. 334 e ss.

disciplinate dal legislatore. Si immagini che venga originariamente costituita una srl con due soci con capitale di 100.000 euro, versato solo nella misura di 25.000 euro. Si supponga altresì che il secondo socio venda al primo socio la propria partecipazione, con l'effetto che la società diventa unipersonale. A questo punto scatta l'obbligo di versamento integrale dei conferimenti: il socio unico è obbligato a versare 75.000 euro. Laddove volesse evitare tale esborso, potrebbe cedere, ad esempio, l'1% del capitale. Ripristinata la pluralità dei soci, non avrebbe necessità di effettuare integralmente i conferimenti, pur rimanendo – in forza di una partecipazione quasi totalitaria – l'assoluto *dominus* della società.

Infine si noti che il principio "*socio unico = immediati conferimenti integrali*" trova **conferma anche nel contesto dell'aumento di capitale.**

Con apposita disposizione, difatti, il nostro legislatore prevede che se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione (art. 2481-*bis* comma 5 c.c.). Del resto l'aumento di capitale si realizza mediante conferimenti (seppure successivi a quelli iniziali) e le esigenze di tutela dei creditori sono identiche a quelle che sussistevano nel momento in cui la società veniva costituita. Ne consegue che **se il socio unico delibera un aumento di capitale e non provvede a versare integralmente quanto dovuto, perde il beneficio della responsabilità limitata** al patrimonio sociale e risponde nei confronti dei creditori sociali anche con il patrimonio personale. Dal punto di vista formale l'art. 2462 comma 2 c.c. non menziona fra i casi di responsabilità del socio unico quello in cui non abbia interamente versato i conferimenti in danaro in sede di aumento di capitale. Tuttavia pare doversi ritenere che la disposizione vada applicata analogicamente all'aumento di capitale, stante la medesima esigenza di tutela dei terzi nelle due situazioni di conferimenti iniziali e di aumento di capitale.¹⁹ Si tratterebbe insomma solo di una svista del legislatore, che – concentrandosi sulla

disciplina della fase costitutiva della società – si è dimenticato della fattispecie dell'aumento del capitale (fase peraltro solo eventuale, che interviene laddove la società abbia bisogno di nuove risorse). Del resto, se non si seguisse questa soluzione, si faciliterebbero fenomeni abusivi, consistenti nel costituire una società unipersonale con un capitale bassissimo (interamente versato), salvo poi – immediatamente dopo – aumentare il capitale in misura consistente senza provvedere a versarlo integralmente.

LA PUBBLICITÀ DEL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE – ART. 2470 C.C.

La regola generale è che **il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso l'ufficio del Registro imprese** (art. 2470 comma 1 c.c.). L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 30 giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (art. 2470 comma 2 c.c.). Questo adempimento vale anche per le cessioni di quote che riguardano il socio unico. A seconda dei casi si può avere passaggio da pluripersonalità a unipersonalità (il secondo socio cede la propria quota al primo socio, che diventa unico) oppure si può avere passaggio da unipersonalità a pluripersonalità (l'unico socio cede parte della propria quota a un diverso soggetto, che diventa secondo socio). In ambedue i casi l'atto di trasferimento deve essere depositato presso il Registro imprese.

Le regole illustrate (necessità di deposito dell'atto presso il Registro imprese ed efficacia del trasferimento dal deposito) si applicano a tutte le srl. Esistono tuttavia delle disposizioni specifiche per la società unipersonale, che prevedono un adempimento ulteriore. Più precisamente la legge stabilisce che **quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o**

¹⁹ Così Zanarone G., *sub* art. 2462, cit., p. 171 e ss.

muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese **una dichiarazione** contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio (art. 2470 comma 4 c.c.). La prima parte della disposizione si riferisce al fatto che l'intera partecipazione appartiene a un solo socio: si tratta di una situazione che si può verificare in sede di costituzione della società (costituzione unipersonale) oppure successivamente (ad esempio, in presenza di due quotisti quando il primo cede la propria partecipazione al secondo). La seconda parte della norma si riferisce a un mutamento della persona dell'unico socio, che si ha quando un primo socio unico vende la sua partecipazione corrispondente al 100% del capitale a un secondo socio unico.

L'obbligo di deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese fa capo agli amministratori. Si tenga peraltro presente che, nel caso di società unipersonale, tende a esservi un unico amministratore: se già il socio è unico, difficilmente potranno esservi più amministratori, non fosse altro per il fatto che per il loro ufficio hanno diritto a ricevere un compenso.²⁰ Non solo vi è dunque di norma un unico amministratore, ma questi tende – nella società unipersonale – a coincidere con la persona del socio unico. Sarà pertanto il medesimo socio unico-persona fisica, seppure nella sua qualità di amministratore, a essere tenuto all'adempimento presso il Registro imprese.

Per il resto, quanto richiesto dalla legge è un semplice adempimento informativo, consistente nel comunicare al Registro imprese tutti i dati relativi al soggetto che assume la qualifica di socio unico. Può trattarsi sia di una persona fisica (di qui il riferimento a nome, cognome, data, luogo di nascita e domicilio) sia di una persona giuridica (di qui il riferimento a deno-

minazione, sede e Stato di costituzione).

Il comma 5 dell'art. 2470 c.c. prevede poi un **analogo adempimento** (deposito di comunicazione per l'iscrizione nel Registro imprese) per il caso opposto a quello appena illustrato, ossia **quando si ricostituisce la pluralità dei soci**. Anche in questo caso l'obbligo di comunicazione fa capo agli amministratori. Si tratta di una disposizione mirante ad assicurare la trasparenza della compagine societaria, anche se rispetto alla previsione del comma 4 le esigenze di protezione per i terzi sono inferiori. La ricostituzione di una pluralità di soci riduce difatti il rischio di conflitti d'interessi fra la società e i soci e dunque, in linea di principio, assicura una miglior tutela per i creditori.

Abbiamo detto che gli adempimenti pubblicitari fanno capo all'amministratore della srl unipersonale. Opportunamente, tuttavia, il legislatore consente anche al socio unico di effettuare le comunicazioni al Registro imprese. Più specificamente la legge prevede che **l'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità** (art. 2470 comma 6 c.c.). Del resto l'unico socio ha un impellente interesse a effettuare, anche in proprio, la comunicazione al Registro delle imprese, al fine di evitare la responsabilità personale in aggiunta a quella sociale. Nel caso di diversità fra la persona del socio unico e quella dell'amministratore della società, nell'ipotesi d'inerzia dell'amministratore, la possibilità di deposito per l'iscrizione nel Registro fa capo anche al socio unico, per evitare a quest'ultimo di ricadere nel regime di responsabilità personale.

La legge prevede infine che le dichiarazioni degli amministratori al Registro delle imprese che abbiamo appena esaminato (previste dai comma 4 e 5 dell'art. 2470 c.c.) devono essere depositate **entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale** (art. 2470 comma 7 c.c.). Con la fissazione di un termine breve, si evitano ritardi strumentali delle comu-

20 In tema di compenso degli amministratori, cfr. Cerasa I. M. "Brevi considerazioni in tema di (ir)ragionevolezza del compenso degli amministratori ed annullabilità della relativa delibera", *RDS*, 2010, II, p. 822 e ss.; Marchisio E. "Determinazione giudiziaria del compenso dell'amministratore di società di capitali", *Le Società*, 2013, p. 257 e ss.; Sangiovanni V. "La quantificazione del compenso dell'amministratore di s.r.l.", *Giur. merito*, 2011, p. 2748 e ss.; Scognamiglio V. "Mala gestio, rinuncia dell'amministratore al compenso e non invocabilità dei vantaggi compensativi", *Le Società*, 2012, p. 1122 e ss.; Selicato G. "Di nuovo insindacabili i compensi degli amministratori di società di capitali", *Giur. Comm.*, 2012, II, p. 99 e ss.

nizzazioni al Registro delle imprese. Dette comunicazioni sono di natura diversa nel caso del comma 4 e nel caso del comma 5. Nella prima fattispecie (passaggio da pluripersonalità a unipersonalità), il socio unico ha un forte interesse alla comunicazione, per evitare che scatti il regime di responsabilità personale. Nella seconda fattispecie (passaggio da unipersonalità a pluripersonalità), la società unipersonale già gode del beneficio della responsabilità limitata: si tratta, in definitiva, solo di rendere edotti i terzi della nuova presenza di una pluralità di soci.

RATIO DELLA DISPOSIZIONE SUI CONTRATTI FRA LA SOCIETÀ UNIPERSONALE E IL SOCIO UNICO – ART. 2478 C.C.

Il legislatore si occupa del caso in cui la società ponga in essere dei contratti o altre operazioni con il socio unico. L'art. 2478 comma 3 c.c. letteralmente recita: "*i contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento*". Ci soffermeremo nel prosieguo sulla distinzione effettuata dalla legge fra "contratti" e "operazioni", ma dobbiamo dapprima accennare alla **ratio** di una siffatta disposizione. Il problema qui è chiaramente quello della tutela dei soggetti diversi dalla società e dal socio unico: nella società unipersonale, non essendovi – per definizione – altri soci, non si pone la questione della tutela delle minoranze; il rischio invece concerne i soggetti esterni alla società.

Più precisamente, nei contratti fra società unipersonale e socio unico vi è un evidente coincidenza d'interessi fra le due parti (società e socio), solo formalmente separate, che può spingere la società e/o il socio a porre in essere **comportamenti dannosi per i terzi**. In particolare il patrimonio della società potrebbe essere trasferito a quello del socio unico oppure

potrebbe verificarsi un trasferimento in senso inverso (dal patrimonio del socio unico a quello della società), in ambedue i casi con possibili danni per i creditori. Nell'ottica del diritto societario, peraltro, il problema è il primo dei due indicati (svuotamento delle casse sociali a vantaggio del socio). **L'art. 2478 comma 3 c.c.**, essendo disposizione di diritto societario, **tutela i creditori della società**, ostacolando l'indebita riduzione del patrimonio sociale. Si pensi, come esempio tipico, alla vendita a prezzi irrisori di un bene della società al socio: così facendo, il bene esce dal patrimonio sociale per entrare in quello privato del socio, rischiando in ipotesi di depauperare a tal punto la società da rendere impossibile il soddisfacimento dei creditori di quest'ultima.

Sotto questo profilo, l'argomento dei contratti fra società unipersonale e socio unico può essere collegato a quello degli **acquisti c.d. "pericolosi"**, attesa la similitudine della *ratio*: evitare che la società si impoverisca in favore di altri soggetti. La legge prevede una disciplina particolare per il caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci o degli amministratori. L'acquisto deve difatti essere autorizzato con decisione dei soci (art. 2465 comma 2 c.c.). Inoltre, va presentata la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione. Tali meccanismi di tutela non si applicano peraltro agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società (art. 2343-bis comma 4 c.c. richiamato espressamente dall'art. 2465 comma 3 c.c.).

A fronte di contratti e operazioni fra la società unipersonale e il socio unico potenzialmente pericolosi per i creditori sociali, il legislatore aveva – in sostanza – tre possibili opzioni:

1. vietare *tout court* detti contratti, considerandoli invalidi, oppure
2. dichiarare la loro inefficacia verso tutti (inefficacia assoluta) oppure
3. senza toccare la validità e l'efficacia degli atti, assoggettarli a regole di certezza e trasparenza, mediante la soddisfazione di requisiti formali la cui inosservanza implica

solo l'inopponibilità ai creditori (inefficacia relativa).

La scelta che è stata effettuata nel nostro ordinamento, in adempimento peraltro delle prescrizioni derivanti dal diritto comunitario, non è stata quella di vietare i contratti e le operazioni in assoluto; la decisione è stata invece quella di dare certezza. Più precisamente, per ovviare ai rischi illustrati il legislatore prevede che i contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 2478 comma 3 c.c.).

Parti di detti contratti e operazioni sono la società unipersonale, da un lato, e l'unico socio, dall'altro lato. Nei contratti e nelle operazioni che la società unipersonale pone in essere con terzi non vi sono invece particolari problemi di tutela. I terzi, se debitamente informati della natura unipersonale della società (a questo serve la pubblicità presso il Registro delle imprese di cui ci siamo occupati sopra), sanno di poter confidare unicamente sul patrimonio della società. **I contratti fra società unipersonale e terzi sono pertanto fuori dal campo di applicazione dell'art. 2478 comma 3 c.c.**

GLI ADEMPIMENTI FORMALI NEI CONTRATTI FRA SOCIETÀ UNIPERSONALE E SOCIO UNICO

L'art. 2478 comma 3 c.c. si esprime volutamente in senso ampio, facendo riferimento sia ai contratti della società che alle operazioni della società. Il termine "**contratti**" si riferisce ad accordi bilaterali, in forza dei quali viene posto in essere un negozio giuridico. Il termine "**operazioni**" si riferisce ad atti unilaterali, in forza dei quali il socio unico trae un beneficio grazie all'intervento della società. Si può pen-

sare al fatto che la società rinunci a un diritto nei confronti del socio. Oppure si può pensare a un contratto di fideiussione fra la società e un terzo, in forza del quale la società si costituisce fideiussore a beneficio del socio unico. Rientrano nella categoria di operazioni anche i pagamenti che la società unipersonale dovesse fare a favore del socio unico, così depauperando il patrimonio sociale.

Il problema centrale che il legislatore affronta è quello della **opponibilità di tali atti ai creditori**. Il rischio è che, data la "vicinanza" fra il patrimonio della società e quello del socio unico (e la facile trasferibilità dall'uno all'altro), i terzi non siano resi edotti con sufficiente trasparenza se un determinato bene appartenga al primo oppure al secondo patrimonio. Al fine di garantire certezza di tali contratti e operazioni, **la legge richiede la forma scritta**, che può trovare espressione mediante **iscrizione nel libro delle decisioni degli amministratori** oppure in **altro atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento**.

Il requisito della iscrizione nel libro delle decisioni degli amministratori non presenta particolari problemi. Letteralmente la legge dice che i contratti e le operazioni devono "*risultare*" da detto libro. Se ne potrebbe *prima facie* ricavare che non serva una vera e propria trascrizione dell'intero testo contrattuale, ma che basti una menzione dei caratteri essenziali del contratto o operazione. A titolo cautelativo è però certamente preferibile una trascrizione integrale. Diversamente, soprattutto laddove la menzione del contratto sia lacunosa e ometta elementi centrali, potrebbe essere contestata al socio unico una reticenza finalizzata a danneggiare i creditori sociali. Va inoltre tenuto presente che la "risultanza" dal libro delle decisioni degli amministratori è posta come alternativa rispetto all'"atto scritto" con data certa. L'atto scritto si riferisce però alla presenza dell'intero testo scritto del contratto. Questo elemento fa propendere per la tesi che il contratto o l'operazione debba essere trascritto per intero nel libro delle decisioni degli amministratori.²¹

21 In questo senso Zanarone G., *sub* art. 2478, cit., p. 1203 e ss.

Con riferimento al soggetto tenuto a gestire il libro delle decisioni degli amministratori, tale obbligo fa capo agli amministratori, e dunque a soggetti diversi dal socio unico. Ciò dovrebbe, almeno astrattamente, garantire un'ulteriore tutela, nel senso che la formalizzazione del compimento dell'atto o operazione passa attraverso l'amministratore. Si tenga tuttavia presente – come già ricordato più volte – che, nel caso di società unipersonale, è frequente la coincidenza personale dell'unico socio con l'unico amministratore. Il conflitto d'interessi è pertanto forte e il rischio di danni a terzi è significativo.

In alternativa all'iscrizione nel libro delle decisioni degli amministratori, la legge prevede che i contratti e le operazioni devono **risultare da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento**. Bisogna pertanto soddisfare due presupposti: la forma scritta e la data certa. La funzione della data certa, nel contesto del pignoramento, è quella di stabilire il momento a partire dal quale il bene risulta indisponibile in quanto pignorato. L'art. 2914 c.c. prevede che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante una serie di operazioni che si collocano successivamente al pignoramento.

Così brevemente analizzati i presupposti stabiliti dalla legge per l'opponibilità, **bisogna chiedersi cosa succeda se il contratto o l'operazione non soddisfa i requisiti**. Va premesso che, in alcuni casi, la forma scritta sussiste in quanto la prescrivono disposizioni di legge. Si immagini, ad esempio, un contratto avente a oggetto un bene immobile che viene venduto dalla società al socio unico, operazione per la quale l'art. 1350 c.c. richiede la forma scritta. Per molti altri contratti e operazioni la legge però non richiede una particolare forma.

Abbiamo già accennato sopra che l'assenza di formalizzazione dei contratti fra società unipersonale e socio unico non ha per conseguenza l'invalidità dell'operazione posta in essere. La forma è requisito essenziale del contratto solo quando è prescritta dalla legge a pena di nullità (art. 1325 c.c.), con l'effetto che in detto caso – in assenza di forma – il

contratto è nullo (art. 1418 comma 2 c.c.). Per i contratti fra società unipersonale e socio unico **la legge non prevede a pena di nullità la forma scritta**. Il contratto rimane pertanto valido, **ma esso non sarà opponibile ai terzi**. Similmente il legislatore non ha statuito l'inefficacia del contratto o dell'operazione. L'istituto dell'inefficacia non toccherebbe la validità del contratto, ma impedirebbe a esso di produrre effetti *erga omnes*. Tutto sommato questa soluzione è parsa al legislatore troppo forte: per quale ragione considerare comunque inefficace l'operazione se non si pongono problemi di tutela dei terzi? Il principio dell'autonomia privata viene ribadito in modo così ampio dal legislatore da consentire contratti e operazioni fra la società unipersonale e il socio unico fintantoché non si pongono problemi di tutela del terzo. Il contratto o l'operazione non è dunque né invalido né inefficace, ma conserva tutta la sua efficacia, salvo che nei confronti dei terzi che potrebbero essere pregiudicati da tale contratto/operazione. La conseguenza della mancanza di forma scritta è la non opponibilità del contratto o dell'operazione ai creditori della società. I contratti o le operazioni, seppur compiuti, non producono effetti nei confronti dei creditori.

L'art. 2478 comma 3 c.c. non stabilisce quando i requisiti di legge debbano essere soddisfatti. Un certo tempo tecnico fra il compimento dell'atto e la sua formalizzazione deve necessariamente trascorrere. Da questa considerazione si può ricavare che **la mancanza di forma può sempre essere sanata**, anche se **solo con effetti per il futuro** e non per il passato. In altre parole può capitare che il contratto fra la società unipersonale e il socio unico non venga immediatamente formalizzato, ma ciò non impedisce che la formalizzazione avvenga successivamente. Fino a quando non sono soddisfatti i requisiti di legge l'atto non è opponibile ai creditori.

Esiste anche un problema speculare a quello finora affrontato. Potrebbe cioè capitare che l'operazione sia stata regolarmente iscritta nel libro degli amministratori, ma essa risulti ciò nonostante dannosa per i creditori sociali.

Al riguardo non pare che l'art. 2478 comma 3 c.c. sia in grado di far venire meno la tutela di cui possono godere i creditori della società sulla base di altre disposizioni di legge. **Sep-pure in presenza dell'adempimento degli oneri formali in questione, il contratto o l'operazione può pertanto essere impugnato dai creditori** quando si dimostri la frode a loro danno.

In via conclusiva si osservi che la disposizione sulla forma scritta di contratti e operazioni mira a tutelare i creditori sociali, ma essa produce un effetto paradossale. **I creditori difatti, quali soggetti estranei alla società, non hanno accesso al libro delle decisioni degli amministratori.** Una volta che **i contratti e le operazioni sono iscritte, sono opponibili ai creditori, nonostante questi non ne avessero conoscenza** (né potessero averne, stante l'inaccessibilità del libro a soggetti esterni alla società). Più efficiente sarebbe stato prescrivere che i contratti e le operazioni siano iscritti nel Registro imprese, pubblico e accessibile a tutti. Se la forma scritta di contratti e operazioni non può produrre l'effetto di rendere noti ai creditori i loro termini, si deve riflettere sulla *ratio* di una disposizione come quella in esame. Di fatto la norma serve a cristallizzare a fini probatori il contenuto delle operazioni fra società unipersonale e socio unico per il futuro, soprattutto per i casi d'insolvenza. Grazie all'iscrizione nel libro delle decisioni degli amministratori o alla forma scritta con data certa, non sono possibili successive manipolazioni del contenuto dell'atto che potrebbero andare a detrimento dei creditori sociali.

Finora ci siamo occupati solo dell'inopponibilità ai creditori dei contratti che non sono iscritti nel libro degli amministratori. Tuttavia va considerato che gli amministratori hanno un obbligo di effettuare detta iscrizione. Si pone pertanto la questione della loro possibile responsabilità se non provvedono alla menzione del contratto sul libro. Abbiamo evidenziato sopra come nella srl unipersonale sia frequente la coincidenza nella stessa persona del ruolo di socio e amministratore, derivandone pertanto la responsabilità di un unico soggetto in caso di omessa iscrizione. Può tuttavia capitare che

l'amministratore sia diverso dal socio, ad esempio quando la srl unipersonale è una *holding* di partecipazioni e l'amministratore professionista è nominato dall'imprenditore. In questi casi, **se l'amministratore omette di iscrivere nel libro il contratto, è ragionevole ritenere che i terzi creditori possano far valere la responsabilità anche dell'amministratore, in aggiunta a quella del socio.** Il vantaggio economico di tale scelta dei creditori è evidente: al patrimonio della società (peraltro depauperato dall'operazione) e a quello del socio (arricchito dall'operazione) si aggiunge il patrimonio di un terzo soggetto (l'amministratore) che facilita la soddisfazione dei terzi creditori della società depauperata.

Naturalmente la responsabilità dell'amministratore è legata all'**esistenza di un danno** alla società. Se l'operazione, pur non formalizzata mediante iscrizione nel libro, avviene a normali condizioni di mercato, non esiste un danno per la società. Si immagini che la società venda al socio unico un immobile al suo valore di mercato: vero è che il patrimonio della società si impoverisce dell'immobile, ma esso – contemporaneamente – si arricchisce del prezzo pagato per l'immobile. In condizioni del genere non vi è danno, e pertanto risulta astratto parlare di responsabilità del socio e dell'amministratore.

CONCLUSIONI

Si potrebbe concludere evidenziando che la limitazione della responsabilità personale nella srl unipersonale è temperata da qualche cautela pubblicitaria che deve essere assolta in relazione alle peculiarità della società.

L'ipotesi di responsabilità del socio è residuale, limitandosi ai casi di insolvenza della società.

I conferimenti in danaro devono essere sempre effettuati integralmente dal socio unico. La formalizzazione dei contratti fra società unipersonale e socio unico non rappresenta uno strumento forte di tutela dei creditori sociali (che non hanno accesso al libro), anche se rimangono impregiudicati gli altri rimedi che l'ordinamento loro riconosce.